

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 16/02/2022

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 6/5/2021, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 18/1/2021 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di n. 1 rata. Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento con riferimento alle "commissioni di mediazione" e alle spese d'istruttoria, in quanto l'intermediario nel conto estintivo avrebbe considerato l'estinzione alla rata finale. Nelle controdeduzioni, l'intermediario, confermando l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 1: eccepisce che la L. 106/2021 ha modificato l'art. 125 *sexies* TUB e che, considerata anche la decisione del Collegio di Coordinamento nr. 21676/21, nel caso di specie non sarà dovuto in favore della ricorrente alcun rimborso a titolo di rifusione dei costi fissi (cosiddetti *up front*); eccepisce che il ricorrente con l'esecuzione del pagamento dell'importo come calcolato nel conteggio estintivo, mai contestato, avrebbe rinunciato ad ogni ulteriore pretesa; eccepisce la genericità della domanda del ricorrente, il quale non ha specificato l'importo richiesto e neppure le commissioni per le quali richiede la restituzione; eccepisce che nel Contratto sono chiaramente indicate le modalità di calcolo del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata ex art. 125 *sexies* TUB; in particolare, nel contratto, sono illustrati da un lato i costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata secondo un criterio *pro rata*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*temporis* e dall'altro i costi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata dal momento che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito (cita a sostegno la Sentenza del 16 maggio 2020 n. 255, il Tribunale di Asti); eccepisce, ad ogni buon conto, la non applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019, c.d. Lexitor dal momento che la direttiva 2008/48 come interpretata da detta sentenza non può assumere efficacia diretta nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale), bensì solo nei rapporti tra lo Stato ed i suoi cittadini (c.d. efficacia verticale), come sostenuto Tribunale di Napoli con le sentenze del 22 novembre 2019, n. 10489, e del 10 marzo 2020 n. 2391. Sulla non applicabilità della sentenza Lexitor cita a sostegno anche la sentenza del Tribunale di Cassino del 2 febbraio 2021 e quella del Tribunale di Roma, del 18 febbraio 2021.

Ha pertanto chiesto l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia verte sul diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato (fino al dicembre 2019) che il principio di equa riduzione del costo del finanziamento comportava la restituzione delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, veniva escluso il rimborso delle voci di costo riguardanti le attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*). Si era ugualmente consolidato l'orientamento favorevole a calcolare la somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata secondo il metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro si inseriva la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale:

*"...l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".*

In coerenza con tale sentenza, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui:

*"a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".*

L'art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, al primo comma di tale norma, stabilisce ora quanto segue:

*"c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:*

*«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. (omissis)».*

Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre:

*«L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».*

Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha preso in esame la nuova normativa, per stabilire come regoli le controversie relative a contratti anteriori alla sua entrata in vigore. Il Collegio ha fondato la sua decisione sulla considerazione che il secondo comma della disposizione:

*"...individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti".*

Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che:

*"...all'interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la .... bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella... sentenza Lexitor”, [...] l'eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti.... [...] In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all'Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale”[e] “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”.*

Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

*“In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.*

Pertanto, considerate le determinazioni sopra sinteticamente riportate e in doverosa adesione ad esse, questo Collegio ritiene quanto segue.

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo una rata sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti. Risulta un abbuono relativo agli interessi non maturati pari a €9.970,20. La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria relativa al versamento effettuato per l'estinzione del prestito, con data coerente con quella del conteggio estintivo. Il contratto contiene voci di costo che sono in parte da ricondurre al novero delle voci up front (“commissione intermediario del credito”), non soggette a restituzione, in parte invece da ricondurre alla tipologia delle voci recurring. E' tale nella specie la “commissione istruttoria”, tenuto conto del fatto che si tratterebbe di commissione volta a remunerare l'attività di “raccolta dati, documentazione e la loro archiviazione” svolte nel corso del rapporto (Collegio di Torino, decisioni n. 25973/21 e 17109/21).

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 21676/2021 del Collegio di Coordinamento, è da corrispondere al ricorrente la somma risultante dalla tabella seguente:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	10						
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	99,17%				
rate pagate	1	rate residue	119				
Oneri sostenuti		Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Costi istruttoria		600,00	Recurring	99,17%	595,00		595,00
Totale		600,00					595,00

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

II

ricorrente non ha domandato la corresponsione di interessi.

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 595,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA